

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA, L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LE PROVINCE E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCORRENTI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE EFFETTUATO AI SENSI DELLA LR 13/15 E DELLA L. N.205 DEL 27/12/17.

L'anno 2018, il giorno _____ del mese _____

Le sottoscritte amministrazioni:

- Regione Emilia Romagna con sede a Bologna Viale A. Moro n. 52, rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Direttore Generale _____ ai sensi della DGR n. _____ del _____;
- Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia Romagna con sede in Bologna Viale A. Moro n. 38, legalmente rappresentata dalla Direttrice Paola Cicognani nominata con DGR n. 79 del 29/01/2016;
- Città metropolitana di Bologna, con sede in Bologna via Zamboni, 13, legalmente rappresentata da _____
- Provincia di Ferrara, con sede in Ferrara, Castello Estense, legalmente rappresentata da _____
- Provincia di Forlì-Cesena, con sede in Forlì, P.zza Morgagni, 9, legalmente rappresentata da _____
- Provincia di Modena, con sede in Modena, V.le Martiri della Libertà, 34, legalmente rappresentata da _____
- Provincia di Parma, con sede in Parma, P.zza Pace, legalmente rappresentata da _____
- Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza, via Garibaldi, 50, legalmente rappresentata da _____
- Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, P.zza Caduti della Libertà, 24, legalmente rappresentata da _____
- Provincia di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59, legalmente rappresentata da _____
- Provincia di Rimini, con sede in Rimini, P.zza Malatesta, 28, legalmente rappresentata da _____

VISTI

- la L.R. n. 17 del 10 agosto 2005 *"Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro"* e ss.mm.;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* ed in particolare il capo V *"Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani"*, artt. 52 *"Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro"*, 53 *"Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il Lavoro"* e 54 *"Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il Lavoro"*;

- il DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali"*
- l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015, che richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei Centri per l'Impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzano le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l'impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*, art. 1 ed in particolare al comma 89 in cui si dispone che *"lo Stato e le Regioni secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85"*. In tale ultima categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla legge 183 del 2014 e dai relativi decreti legislativi attuativi;
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante *"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro"*, che prevede, inoltre, ai seguenti commi dell'articolo 1:
 - c. 3, il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
 - c. 4, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione — con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASPI — nonché il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati;
 - c.4, lettera u) il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge di stabilità 2015), all'articolo 1, comma 427, che prevede, inter alia, che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con la possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore;

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;
- il Decreto del Direttore Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 377 del 18/11/15 con il quale sono destinate alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 15, c. 3 del D.L. 78/2015 e del D.Lgs. 150/2015 sopra richiamati, risorse finanziarie pari a Euro 11.490.281 come compartecipazione da parte del Ministero del Lavoro agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego con riferimento all'anno 2015, subordinatamente alla stipula di convenzioni di cui al comma 2, del D.L. 78/2015;
- il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante *"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* che, all'articolo 4, comma 2, prevede che l'importo di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2016;
- l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016 ed il relativo addendum approvato nella Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2017;
- la convenzione tra il Ministero e la Regione, Rep Pg n. 2015.846996, sottoscritta in data 26/11/2015, e relativa alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, per il biennio 2015-2016, successivamente rinnovata anche per l'annualità 2017;
- la convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, le Province, la Città metropolitana di Bologna e l'Agenzia, approvata con DGR n. 1197 del 25/7/16, prorogata al 31/12/17 con DGR n. 2397 del 28/12/16 e ulteriormente prorogata al 30/6/18 con DGR n. 2196 del 28/12/2017;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"*, e, in particolare, i commi da 793 a 800, che prevedono specifiche disposizioni con cui si intende completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1, comma 807 della Legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017, sul quale la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa nella seduta del 15/2/2018;
- lo schema tipo di convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30/6/2018 ai sensi della L. n. 205 27/12/2017, approvato in sede di Conferenza Unificata il 15/02/2018;

PREMESSO CHE

lo schema tipo di convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale approvato in sede di Conferenza unificata il 15/02/2018, prevede la possibilità per la Regione di sottoscrivere eventuali ulteriori accordi o di integrare – prorogare le convenzioni già in essere con le Province e la Città metropolitana di Bologna al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro nella fase transitoria, anche con riferimento agli oneri di funzionamento, nonché di identificare i beni immobili, mobili e strumentali e i rapporti ad essi connessi da trasferire;

tutto ciò premesso convengono quanto segue:

1) Oggetto e ambito di applicazione

La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia, le Province e la Città metropolitana di Bologna a seguito del processo di riordino di cui alla LR n. 13 del 30/7/15 riguardante i servizi per l'impiego e l'erogazione delle misure di politica attiva del lavoro in attuazione del D.Lgs. n.150/2015 e ss.mm.ii.

Disciplina, in particolare, i rapporti e le disposizioni organizzative necessari a garantire la continuità di funzionamento dei servizi per l'impiego a seguito del trasferimento all'Agenzia regionale per il Lavoro del personale delle Province e della Città metropolitana di Bologna a decorrere dal 01/06/2018, nonché a disciplinare tra le parti i rapporti e gli obblighi riguardanti le modalità di rimborso degli oneri relativi al trasferimento del personale, di cui all'art. 1 c. 793 e 795 della L.205/2017, in servizio presso i Centri per l'Impiego.

Fino all'entrata in vigore del presente accordo, resta fermo quanto previsto dalla convenzione fra le Parti approvata con DGR n. 1197/2016 come prorogata con DGR n. 2196/2017.

2) Modalità di gestione dei servizi per l'impiego

Le Parti si danno reciprocamente atto che la continuità delle attività connesse con i servizi e le politiche attive del lavoro viene assicurata attraverso le attività svolte dal personale di cui all'articolo 1, commi 793 e 795 della Legge 27/12/2017 n. 205, in servizio presso i Centri per l'Impiego delle Province e della Città metropolitana di Bologna. L'Agenzia Regionale per il Lavoro, attraverso le risorse finanziarie trasferite dalla Regione all'Agenzia stessa, provvede al rimborso alle Province e alla Città metropolitana di Bologna degli oneri relativi alla fase transitoria con le modalità definite dalla presente convenzione.

3) Modalità di rimborso degli oneri alle Province e alla Città metropolitana di Bologna

L'Agenzia Regionale per il Lavoro, attraverso le risorse finanziarie trasferite dalla Regione all'Agenzia stessa, rimborsa gli oneri derivanti dalla gestione del personale previa presentazione da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna della documentazione amministrativa comprovante i costi sostenuti per il trattamento economico del personale.

Lo Stato trasferisce alla Regione le risorse previste dai commi 794 e 797 della legge n. 205 del 27/12/17. L'Agenzia Regionale per il Lavoro, attraverso le risorse finanziarie trasferite dalla Regione all'Agenzia stessa, procede con il rimborso entro 30 giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse sulla base dei dati forniti con le modalità di cui al successivo comma.

Le Province e la Città metropolitana di Bologna forniscono, nelle modalità richieste dall'Agenzia, i dati per ogni singola unità di personale, e relative categorie giuridiche ed

economiche, nonché ogni ulteriore informazione utile e/o necessaria all'attuazione dell'articolo 1, commi da 793 a 799, della Legge 205/2017.

La presente modalità di rimborso trova applicazione fino al 31/05/2018.

4) Posizione giuridica ed economica del personale

Il personale trasferito sarà inquadrato nei ruoli dell'Agenzia nella posizione giuridica ed economica rilevata al 31/12/2017.

Per il periodo transitorio e fino all'effettivo inquadramento nei ruoli dell'Agenzia è erogato il trattamento economico accessorio in godimento nella Città metropolitana di Bologna e nelle Province di appartenenza, salvo eventuali conguagli da parte dell'Agenzia.

5) Beni Immobili di proprietà delle Province/Città metropolitana di Bologna

L'Agenzia utilizza gli immobili, o parte di essi, di proprietà delle Province o della Città metropolitana di Bologna, ove presta servizio il proprio personale, mediante contratti di comodato d'uso o concessione gratuita da sottoscrivere entro il 31/12/2018.

Le Province e la Città metropolitana di Bologna rimangono titolari dei contratti di utenza, fornitura e altro necessario per il regolare svolgimento dell'attività dell'Agenzia, ivi compresi gli eventuali tributi locali e canoni consortili obbligatori, fino al subentro dell'Agenzia nel caso di immobili utilizzati in via esclusiva, da attuarsi per le utenze entro il 31/12/2018.

In caso di trasferimento di un Centro per l'Impiego in altro immobile, le utenze verranno intestate all'Agenzia.

L'Agenzia rimborsa alle Province e Città metropolitana di Bologna le spese, gli oneri e gli eventuali tributi e canoni nei tempi e secondo le modalità definiti con la presente convenzione.

6) Beni immobili in locazione da parte delle Province/Città metropolitana di Bologna o messi a disposizione dai Comuni

In caso di sedi locate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna interamente occupate da personale dell'Agenzia, l'Agenzia stessa individua, insieme ai terzi proprietari, alle Province e alla Città metropolitana di Bologna, le procedure per subentrare nei contratti di locazione in corso, nonché nei contratti di utenza e fornitura con decorrenza dalla data in cui sarà perfezionato il subentro. Fino a tale data le spese, oneri e canoni resteranno a carico delle Province e della Città metropolitana di Bologna e l'Agenzia provvederà al rimborso nei tempi e secondo le modalità definite con la presente convenzione.

In caso di sedi parzialmente occupate da personale dell'Agenzia, le Province e la Città metropolitana di Bologna locatarie comunicano al proprietario dell'immobile la situazione venutasi a determinare e restano titolari dei contratti e di tutte le spese connesse alla locazione dell'immobile, fino alla scadenza del contratto in essere salvo diversi accordi. L'Agenzia provvederà al rimborso delle spese in quota percentuale alla ripartizione degli spazi.

Le Province e la Città metropolitana di Bologna assicurano la continuità dei servizi, delle forniture e di quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa anche presso le sedi dei Centri per l'Impiego messe a disposizione dai Comuni ai sensi dell'art. 3 L. 56/1987 e del D.Lgs. n. 469/1997, fino a diverse intese con l'Agenzia.

In tali casi l'Agenzia riconosce alle Province e alla Città metropolitana di Bologna il medesimo rimborso forfetario previsto al successivo punto 9).

7) Interventi per la sicurezza degli immobili

Ferma restando la responsabilità dell'Agenzia in materia di sicurezza sul lavoro, i poteri e i doveri relativi agli adempimenti in materia di sicurezza degli immobili sedi dell'Agenzia fanno capo all'ente che gestisce l'immobile o la porzione di immobile, nel rispetto dei criteri e del concorso alle spese definiti nel presente accordo, ed in recepimento delle indicazioni della valutazione dei rischi da parte del Datore di lavoro dei collaboratori dell'Agenzia.

8) Beni mobili, servizi, forniture e altre spese necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa

Rientrano nella previsione di cui al presente articolo, a titolo esemplificativo e non tassativo, arredi, attrezzature informatiche, fotocopiatrici, telefoni, utenze, servizi (pulizia, vigilanza, manutenzione, postali, ecc.), assicurazioni, strumentazione di ogni genere e loro manutenzione e quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa presso le sedi dell'Agenzia.

I beni mobili vengono censiti e si procede al subentro da parte dell'Agenzia nella loro titolarità entro il 31/12/2018 con conseguente aggiornamento dell'inventario.

I beni mobili da trasferire vengono individuati d'intesa fra il dirigente del Servizio Territoriale dell'Agenzia, cui fanno capo le funzioni e il personale, e le Province e la Città metropolitana di Bologna interessate. Le Province e la Città metropolitana di Bologna forniscono la ricognizione dei beni strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite attraverso la presentazione di elenchi indicanti la tipologia del bene, la categoria merceologica, la data di acquisto o di fabbricazione, l'unità di misura e la quantità, il valore o prezzo di acquisto, il numero di inventario, la struttura consegnataria con indicazione dell'ubicazione dei beni.

Nel caso di macchine o attrezzature soggette agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 17/2010, le Province e la Città metropolitana di Bologna forniscono la documentazione comprovante la regolarità delle attrezzature stesse e la loro conformità con particolare riferimento all'allegato V del D.Lgs. n.81/2008. Qualora tale documentazione non fosse disponibile, l'Agenzia si riserva di valutare la presa in carico del bene.

Qualora il bene risulti concesso in comodato d'uso/convenzione ad Enti o Associazioni, le Province e la Città metropolitana di Bologna dovranno segnalare all'Agenzia il nominativo del comodatario unitamente al contratto di comodato o provvedimento di concessione del bene.

Qualora trattasi di beni destinati allo smaltimento o rottamazione viene redatto un elenco o distinta riportante la tipologia, la quantità, il numero di inventario e la struttura organizzativa consegnataria. Gli elenchi vengono sottoscritti dal Dirigente del Servizio Territoriale dell'Agenzia competente o suo delegato, quale consegnatario subentrante, e il Dirigente o altra figura di Responsabile delle Province e della Città metropolitana di Bologna cedenti.

All'atto della presa in consegna dei beni mobili da parte dell'Agenzia, le parti procedono in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna comprendente l'elenco dei beni e delle strumentazioni che attesta l'avvenuto trasferimento di proprietà.

9) Rimborso spese e oneri

In caso di personale dell'Agenzia operante in sedi di proprietà delle Province e della Città metropolitana o da queste locate fino al subentro dell'Agenzia o messi a disposizione dai Comuni, e che utilizza servizi e beni strumentali di dette Amministrazioni, l'Agenzia riconosce un rimborso forfetario pari al 15% del costo complessivo del personale operante nelle sedi, composto da retribuzione e oneri riflessi. Il personale da prendere a riferimento sarà quello operante nell'anno, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i collaboratori esterni.

In alternativa al rimborso forfetario, le Province e la Città metropolitana di Bologna possono optare per il rimborso con le modalità di cui al precedente punto 3) e cioè dietro presentazione della documentazione amministrativa comprovante i costi sostenuti.

S'intendono comprese nel rimborso forfetario tutte le spese relative all'utilizzo, a qualsiasi titolo, dei beni mobili e immobili, tasse, imposte o tributi, contributi, servizi, forniture, materiali di consumo, spese postali, utenze, assicurazioni, programmi informatici, noleggio fotocopiatrici, spese per la sicurezza e la manutenzione ordinaria, pulizie ordinarie, funzione di Responsabile protezione e sicurezza dati informatici (salvo motivato impedimento), temporaneo mantenimento delle pagine web dedicate ai Servizi per il Lavoro e quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa. Dal rimborso forfetario vengono detratte le spese assunte a proprio carico dall'Agenzia rientranti nelle tipologie di spesa previste per il rimborso previa comunicazione preventiva e verifica di tali spese in contraddittorio con l'Ente territoriale.

Verranno rimborsate a parte, in aggiunta al rimborso forfetario, le spese connesse all'espletamento da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna delle funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e di Medico Competente, nonché le spese per eventuali attività non ordinarie (quali ad esempio pulizie straordinarie, traslochi, sostituzione di uscieri/portieri laddove presenti, ecc.) oltre a quelle di cui al successivo punto 11).

10) Fase transitoria

Nelle more della puntuale definizione dei costi di gestione e fino all'eventuale subentro o definizione dei contratti, utenze, servizi, assicurazioni, licenze, ecc., le Province e la Città metropolitana di Bologna mantengono a loro carico tutte le spese necessarie al funzionamento e svolgimento dell'attività lavorativa.

Le Province e la Città metropolitana di Bologna consentono all'Agenzia, nel rispetto delle misure minime di sicurezza informatica, l'utilizzo dei loro programmi informatici, necessari per lo svolgimento delle funzioni trasferite all'Agenzia, nelle more dell'installazione e/o adeguamento dei programmi dell'Agenzia e/o della Regione.

Le Province e Città metropolitana di Bologna consentono all'Agenzia l'utilizzo delle apparecchiature di telefonia fissa e mobile assegnate al personale alla data del trasferimento fino ad avvenuta sostituzione di dette apparecchiature da parte dell'Agenzia e/o della Regione.

Per la registrazione delle presenze, il personale trasferito all'Agenzia continua ad utilizzare gli orologi marcatempo delle Province e della Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2018. Le Province e la Città metropolitana di Bologna assicurano il flusso dei dati relativi alle timbrature verso la Regione e l'Agenzia a cadenza quindicinale.

Le Province e la Città metropolitana di Bologna consentono di reindirizzare la posta elettronica, in arrivo sulle caselle provinciali, nelle caselle di posta elettronica dell'Agenzia con invio al mittente di apposito messaggio, fino al 31/12/2018. Il reindirizzamento potrà essere sospeso anche prima del 31/12/2018 per obiettive ragioni che gli Enti comunicheranno tempestivamente.

Le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano a garantire le funzioni di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, nonché quelle di Medico Competente, nei confronti del personale trasferito all'Agenzia fino al 30/12/2018 e, comunque, fino al subentro dell'Agenzia stessa nelle suddette funzioni.

Le Province e la Città metropolitana di Bologna, salvo motivato impedimento, continuano a garantire, per il periodo di validità della presente convenzione, le funzioni di Responsabile della protezione e sicurezza dei dati informatici per quanto concerne le banche dati esistenti negli archivi provinciali, a condizione che l'Agenzia, in quanto titolare del trattamento dei dati, comunichi i procedimenti e i trattamenti che sono effettuati sulle banche dati ospitate nei sistemi provinciali.

Le Province e la Città metropolitana di Bologna, non appena ne ricorrono le condizioni, trasferiscono all'Agenzia gli archivi cartacei, informatici e le banche dati, con sottoscrizione di formale verbale di consegna. Da tale data ogni responsabilità, anche archivistica, sulla regolare tenuta e conservazione dei dati degli archivi cartacei e delle banche dati informatiche passerà esclusivamente in capo alla consegnataria.

11) Auto

L'Agenzia si riserva di valutare entro il 31/12/2018 la possibilità di trascrivere presso i pubblici registri i passaggi di proprietà dei veicoli ad uso esclusivo del personale addetto ai Servizi per il Lavoro con impegno a comunicare le decisioni assunte entro il 31/10/2018.

Durante la fase transitoria le Province e la Città metropolitana di Bologna consentono al personale dell'Agenzia l'utilizzo di autoveicoli di servizio in continuità con le prassi attuali. Fino a diverse intese, restano in capo alle Province/Città metropolitana di Bologna la custodia, la gestione e la manutenzione dei suddetti autoveicoli. L'Agenzia si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura degli infortuni al conducente

L'Agenzia assumerà a proprio carico gli eventuali oneri che le Province e la Città metropolitana di Bologna fossero chiamate a sostenere in conseguenza dell'applicazione dell'art. 2054 comma 4 C.C. in materia di responsabilità in solido del proprietario del veicolo.

Le Province e la Città metropolitana di Bologna sostengono le spese relative agli autoveicoli (assicurazioni, tassa di proprietà, telepass, carte carburante, manutenzioni, ecc.) che verranno rimborsate dall'Agenzia in aggiunta al rimborso forfetario di cui al precedente punto 9) sulla base di documentata richiesta da parte degli Enti.

12) Conclusione procedimenti e temporaneo utilizzo di personale

Per i procedimenti da concludersi ai sensi ai sensi dell'art.69 c.3 bis della L.R.n.13/2015, l'Agenzia regionale per il Lavoro autorizza le unità di personale richieste dalle Province o dalla Città metropolitana di Bologna per lo svolgimento delle attività necessarie alla conclusione dei procedimenti stessi, ivi compresa la responsabilità del procedimento, l'adozione degli atti necessari al completamento del procedimento e l'assunzione o predisposizione degli atti di spesa.

Per i procedimenti riferiti a funzioni divenute regionali e/o dell’Agenzia e il cui personale è stato trasferito all’Agenzia, non si richiede il rimborso.

Per l’espletamento di attività riferibili a funzioni fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Bologna o che comunque sono rimaste in capo a tali enti, per i quali si richiede l’impiego di personale trasferito nei ruoli dell’Agenzia regionale per il Lavoro, le Province e la Città metropolitana di Bologna rimborsano gli oneri relativi che vengono detratti dal rimborso dovuto.

Nell’ambito del comune impegno per assicurare l’attuazione del processo di riordino e non pregiudicare la continuità dell’azione amministrativa durante la fase transitoria, le parti possono concordare forme di utilizzo temporaneo, anche congiunto, del personale.

13) Trattamento dati e tutela Privacy

L’Agenzia regionale per il Lavoro individua le singole Province e la Città metropolitana di Bologna quali responsabili esterni del trattamento dei dati dei quali è titolare l’Agenzia stessa per le finalità di cui alla presente convenzione (con le modalità e specificazioni dettagliate nell’incarico che verrà conferito ai sensi del GDPR - Regolamento Privacy). In relazione a quanto previsto al precedente art 12, il personale dell’Agenzia, compreso il dirigente legittimato ad adottare gli atti finali, è autorizzato dalla Provincia e dalla Città metropolitana di Bologna al trattamento dei dati necessari alla prosecuzione e completamento dei procedimenti pendenti.

14) Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore il 01/06/2018 e scade il 31/12/2019. Alla scadenza potrà essere prorogata o rinnovata, in accordo tra le parti, fatte salve le modifiche e/o integrazioni che ciascuna parte potrà proporre anche prima della scadenza fissata.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per l’Agenzia Regionale per il Lavoro

Per la Città metropolitana di Bologna

Per la Provincia di Ferrara

Per la Provincia di Forlì-Cesena

Per la Provincia di Modena

Per la Provincia di Parma

Per la Provincia di Piacenza

Per la Provincia di Ravenna

Per la Provincia di Reggio Emilia

Per la Provincia di Rimini
